n. 3766/2023 RG

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, nella persona della Giudice Maria Antonia Maiolino, nella causa civile n. 3766/2023 RG

TRA

(C.F.), con l'avv. MILITERNI MASSIMO

- opponente -

E

con l'avv. MORASCHI RENATO e con l'avv. SCOFONE LORENZO () Indirizzo Telematico; con domicilio in VIA DELLE LEGHE 11, MILANO

- opposta -

sulle conclusioni come precisate dalle parti rispettivamente nelle note 10.9.2026 e 9.9.2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la sentenza conterrà la sola concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

(d'ora in avanti per brevità " ") ha proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 992/2023, con cui il Tribunale di Verona le ha ingiunto di pagare la somma di € 1.000.000 in favore di che aveva emesso nel suo interesse una polizza fideiussoria: escussa la polizza, la società di assicurazioni ha versato detto importo al creditore garantito ed ha quindi chiesto all'obbligato principale di rifonderle la somma.

Par affida l'opposizione a due motivi:

- incompetenza per territorio del Tribunale di Verona in favore del Tribunale di Nola, in ragione della sede della società ingiunta;

- inammissibilità dell'azione monitoria, atteso che il ricorso ex art. 633 c.p.c. è stato depositato successivamente alla pubblicazione presso il registro delle imprese della domanda di misure protettive, poi effettivamente concesse e prorogate dal Tribunale di Nola: nelle more del procedimento detto Tribunale ha poi omologato il concordato semplificato con provvedimento del 21.12.2023, consolidando la falcidia dei creditori chirografari concorsuali e limitando la loro soddisfazione nei limiti della percentuale del 31%.

 La società opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.

★★★★★

1. L'opposizione è infondata e va rigettata.
2. Sotto un primo profilo l'eccezione di incompetenza territoriale, prima ancora che infondata – come sostiene l'opposta – è stata sollevata in modo non rituale e quindi inefficace.
3. È infatti da tempo ampiamente consolidato l'orientamento per cui "*in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.* (…)" (per tutte si legga Cass. n. 16284/2019). Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione processuale di convenuto è assunta dall'attore opponente, che risponde all'iniziativa dell'ingiungente; non è poi in dubbio che, essendo chiesto da parte della società di assicurazioni l'adempimento di un contratto, la causa verta in tema di obbligazioni.
4. Non appare fondata neppure la seconda censura: la questione va affrontata sotto due profili.
5. Partendo dal dato normativo, l'art. 18 CCII stabilisce che "*1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori (...). 2.(...) 3. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono (...) iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. (...)*".
6. Ebbene, sotto un primo profilo, è senz'altro ammissibile l'azione monitoria nei confronti dell'imprenditore che si giovi degli effetti delle misure protettive e veda poi omologato il proprio concordato, giacché l'improcedibilità attiene alle sole misure cautelari ed esecutive e non certo alle azioni di accertamento, cui va ricondotta l'iniziativa monitoria.
7. A sostegno della tesi esposta va in primo luogo richiamato il tenore letterale della norma, che non casualmente vieta (solamente) azioni esecutive e cautelari: non ricorre alcun divieto per

le azioni di condanna. Una estensione della norma oltre il chiaro tenore letterale integrerebbe quindi una violazione del diritto costituzionalmente garantito all'esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

8. La giurisprudenza del resto ha ben spiegato le ragioni dell'ammissibilità dell'iniziativa giudiziale di accertamento nei confronti della società in concordato: per brevità di esposizione vale sul punto richiamare la Suprema Corte che, richiamando un consolidato orientamento, ha da ultimo ha affermato che "*La sentenza di omologazione del concordato preventivo determina un vincolo definitivo in ordine alla riduzione quantitativa dei crediti nei termini della proposta approvata, ma non forma giudicato sull'esistenza, entità e rango degli stessi, né sugli ulteriori diritti coinvolti nella procedura, atteso che l'accertamento dei crediti è svolto in sede non giurisdizionale, ma amministrativa, con funzione meramente delibativa ai fini del calcolo delle maggioranze; ne consegue che il creditore può far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito e il relativo privilegio, per cui, esaurita la procedura con l'omologazione, le controversie concernenti i diritti dei creditori o del debitore inerenti all'esecuzione del concordato esulano dai poteri del giudice delegato e sono devolute al giudice ordinario in sede di cognizione piena*" (Cass. n. 5845/2026).
9. Va poi affrontato il secondo profilo: ovvero verificare se, una volta omologato il concordato e quindi divenuta vincolante per i creditori concorsuali la falcidia della loro soddisfazione, il provvedimento monitorio debba essere revocato, pronunciandosi piuttosto la condanna nei limiti della somma di cui si è previsto il pagamento.
10. Il Tribunale, consapevole dei precedenti che si sono pronunciati nei termini appena esposti, non condivide detta ricostruzione degli istituti.
11. In primo luogo, va chiarito che il precedente di Legittimità menzionato (Cass. n. 5845/2026) è vero che parte da una sentenza di primo grado che ha revocato il decreto ingiuntivo e pronunciato una condanna per somma inferiore richiamando l'effetto vincolante del concordato preventivo, ma non affronta questa specifica questione giuridica: nel senso che il procedimento di Cassazione atteneva a monte alla legittimità dell'azione monitoria e non alla legittimità della conferma del decreto ingiuntivo. E, del resto, la stessa Suprema Corte ha espresso il principio esattamente contrario a quello invocato dall'opponente quando ha affermato che "*La cartella esattoriale, quale atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto ma non determina l'inizio della procedura esecutiva, non rientra nel divieto di cui all'art. 168 l.fall., che impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare, unilateralmente*

ed al di fuori della procedura concorsuale, il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario; ne consegue l'ammissibilità della notificazione della cartella anche dopo l'apertura del concordato preventivo" (Cass. n. 31560/2022; in termini tra le molteplici Cass. n. 9440/2019, Cass. n. 24880/2020): non vi sarebbero quindi impedimenti alla pronuncia di un titolo esecutivo anche nei confronti di una società in concordato.

12. Detta conclusione, contraria alla difesa dell'opponente, è l'unica coerente con gli istituti del diritto concorsuale in discussione. Il contraddittore del creditore ingiungente non è infatti la procedura concorsuale (a differenza di quanto avviene con la procedura di liquidazione giudiziale) ma la società debitrice in concordato: ne consegue che il titolo giudiziale che si forma varrebbe anche qualora il concordato venisse meno.
13. Il concordato semplificato infatti, al pari di quello "ordinario" potrebbe essere risolto per inadempimento (art. 119 CCII come richiamato dall'art. 25sexies/VIII CCII): in questo caso la falcidia dei creditori verrebbe meno e la società debitrice sarebbe tenuta ad adempiere al proprio debito per l'intero. Se però il decreto fosse revocato e la sentenza si pronunciasse su un credito di importo inferiore, la debitrice sarebbe obbligata al pagamento solo per detto limitato importo, perché non vi sarebbe più alcun titolo giudiziale che vincoli al pagamento originario. Analogamente, se la debitrice successivamente alla risoluzione del concordato fosse oggetto di liquidazione giudiziale, in sede di ammissione al passivo l'unico titolo giudiziale definitivo opponibile alla massa sarebbe quello che consacra un credito di misura inferiore; quindi l'ingiungente non potrebbe più concorrere per l'intero proprio credito, ma vedrebbe applicata la falcidia concorsuale alla somma già falcidiata dalla sentenza che decida l'opposizione.
14. Non valgono a ribaltare la soluzione proposta le difese sviluppate dall'opponente.
15. In primo luogo, non è corretto affermare che la pronuncia di conferma del provvedimento monitorio imporrebbe il pagamento in favore del creditore nella misura integrale del credito: l'affermazione non tiene conto dell'orientamento giurisprudenziale consolidato per cui, per distinguere i crediti concorsuali dai crediti successivi non rileva la data dell'accertamento giudiziale ma la data dell'origine del credito. Cosicché il credito, se abbia causa anteriore all'apertura del concorso, rimane concorsuale anche se accertato giudizialmente dopo detta data ("*In tema di concordato preventivo con cessione di beni ed agli effetti dell'art.184 legge fall., non può considerarsi sorta dopo il decreto di apertura del procedimento di concordato ed essere coattivamente eseguita sul patrimonio del debitore, una ragione di credito che trovi il proprio fondamento in un fatto costitutivo verificatosi in epoca anteriore, anche se la*

sentenza che accerti il relativo diritto fatto valere in giudizio sia passata in giudicato in data successiva a tale decreto": Cass. n. 17637/2007).

16. D'altra parte la tesi per cui il credito andrebbe riquantificato nella somma esigibile dal concordato perché la procedura solo detta somma potrebbe essere condannata a pagare, non tiene conto del fatto che gli effetti esdebitatori del concordato liquidatorio si verificano anche se l'attivo raccolto consenta di soddisfare una percentuale dei crediti inferiore rispetto a quanto inizialmente previsto. Quindi quella pronuncia di condanna ridotta rispetto all'ingiunzione non garantisce affatto l'effettivo pagamento della somma prevista nel piano di concordato: ne consegue che l'ammontare della condanna relativa a crediti anteriori e l'ammontare della concreta soddisfazione riservata ai creditori concordatari operano su piani del tutto diversi.
17. Va da ultimo considerato che non ricorre neppure la dedotta violazione della par condicio creditorum. La stessa potrebbe configurarsi solo se il creditore azionasse il proprio titolo giudiziale per l'intero al di fuori del percorso concorsuale, aggredendo in via autonoma i beni di *Pt_3* nei limiti in cui la soddisfazione venga garantita in sede concordataria, il decreto ingiuntivo confermato – come già detto - subirà gli effetti della falcidia, trattandosi di un titolo giudiziale afferente un credito anteriore all'apertura del concorso.
18. Cosicché, una volta verificato che non vi sono ragioni che giustifichino l'accertamento di un credito inferiore, il decreto ingiuntivo va confermato: trattandosi di un credito anteriore all'apertura del concorso, dalle citate regole generali in tema di soddisfazione concordataria discende la conseguenza che la società opposta sarà soddisfatta nei limiti della percentuale falcidiata riservata ai creditori chirografari e secondo i tempi previsti nella proposta di concordato.
19. In conclusione, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 992/2023 va confermato.
20. Dalla soccombenza discende la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese legali, liquidate ai sensi del dm 55/2014 come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti per le cause di cognizione ordinaria avanti al Tribunale di valore fino ad € 1.000.000; vanno compensate quattro fasi di attività, le prime due a valore medio e le ultime due a valore minimo, atteso che non è stata svolta attività istruttoria e la fase decisoria si è svolta con sole note conclusive.
21. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.

PQM

Il Tribunale di Verona, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 3766/2023), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:

- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 992/2023;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, liquidate in € 18.420, oltre 15%, iva e cpa come per legge.

Verona, 20/09/2026

La Giudice

Maria Antonia Maiolino